

### capitolo 3

## L'attuazione in Italia del protocollo opzionale alla CRC sulla vendita e la prostituzione di bambini e la pornografia rappresentante i minori

anno verso le spiagge di Cuba (Varadero e L'Avana), della Repubblica Dominicana (Boca Chica) e del Brasile (Fortaleza e Recife)<sup>4</sup> con il preciso intento di cercare prestazioni sessuali.

I dati sulla diffusione del turismo sessuale indicano un costante aumento del fenomeno, favorito anche dall'uso di mezzi telematici: le previsioni per il futuro sono anche più sconcertanti.

Nel dicembre 2004 è stata portata a termine per la prima volta in Italia una maxi-operazione di polizia contro il turismo sessuale: quattro arresti e decine di perquisizioni in tutto il Paese nei confronti di titolari di agenzie turistiche che organizzavano viaggi in località brasiliane con lo scopo di sfruttare la prostituzione minorile<sup>5</sup>.

La consapevolezza del fenomeno non è però ancora molto diffusa e la realizzazione di campagne di sensibilizzazione incontra difficoltà, anche perché richiede investimenti a lungo termine<sup>6</sup>.

La **Legge 269/1998** in tema di turismo sessuale ha affermato due principi fondamentali:

1. la possibilità di perseguire penalmente ogni attività che comporta lo sfruttamento sessuale dei minori, con ciò dichiarando punibile non solo chi induca alla prostituzione una persona di età inferiore ai diciotto anni e chi svolga iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, ma anche chi compia atti sessuali con un minore in cambio di denaro o altra utilità economica, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato;
2. il principio di extraterritorialità, che comporta la puni-

### II. Il fenomeno del turismo sessuale

Per *turismo sessuale* si intende il viaggiare finalizzato all'ottenimento di prestazioni sessuali a pagamento con persone del paese di destinazione, in particolar modo con minorenni.

In genere si tratta di un'attività compiuta da cittadini dei paesi ricchi che si recano in paesi poveri e svantaggiati, dove la legislazione è carente o incompleta, il più delle volte applicata male per semplice negligenza, o per negligenza legata a corruzione.

L'Italia, come molti altri paesi industrializzati, è uno dei paesi di origine di questo fenomeno, in quanto numerosi sono i viaggiatori italiani che volano, ad esempio, ogni

<sup>4</sup> Quaderni del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza «Uscire dal silenzio Lo stato di attuazione della Legge 269/98» Firenze Istituto degli Innocenti, Gennaio 2003.

<sup>5</sup> Cfr, tra gli altri, La Repubblica 15.12.2004 «Quattro gli arrestati: 2 "reclutatori" di donne a Fortaleza e 2 titolari di agenzie di viaggio italiane», « Applicata per la prima volta la legge del '98», « Retata contro i turisti del sesso»; Corriere della Sera 15.12.2004 «Viaggi del sesso in Brasile, agenzie sotto accusa», «Scoperta una rete che portava migliaia di turisti dall'Italia: 4 arresti», « Minorenni assoldati per pochi euro».

<sup>6</sup> Nel 1997 il primo spot italiano prodotto da ECPAT Italia e finanziato dal Dipartimento del Turismo è stato messo in onda dalle reti RAI solo per una ventina di giorni. Nel 2003 un nuovo spot realizzato da ECPAT New Zeland e tradotto in italiano è stato trasmesso dalle reti Mediaset quattro volte al giorno per tre settimane; mentre le richieste fatte alla RAI in quella occasione non hanno dato alcun esito. Lo spot «Toys» prodotto da Terre des Hommes Germania è stato proiettato da Lufthansa nei voli di lungo raggio; lo spot prodotto da ECPAT France e finanziato da Air France è stato proiettato dall'Air France e da altre linee aeree internazionali, nonché dalla TV nazionale digitale, nella versione italiana, durante le alte stagioni turistiche.

### capitolo 3

## L'attuazione in Italia del protocollo opzionale alla CRC sulla vendita e la prostituzione di bambini e la pornografia rappresentante i minori

bilità del cittadino italiano per i suddetti reati sia quando vengano commessi in Italia, sia quando vengano commessi all'estero.

Attualmente è in discussione in sede legislativa in Commissione Giustizia della Camera il DDL 4599 che, per la parte che riguarda la lotta contro il turismo sessuale, prevede, oltre alla già vigente incriminazione del tour operator, anche quella del *turista*<sup>1</sup>.

La Legge 269/1998, all'art. 16, prevedeva l'obbligo con durata triennale, cioè fino al 2001, per gli operatori turistici di comunicare agli utenti la punibilità dei reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se commessi all'estero. Nel 2002, a termine scaduto, è stato presentato in Parlamento un Disegno di Legge, anche a seguito di sollecitazione da parte delle associazioni (DDL 2669 18 aprile 2002) per rendere definitivo tale obbligo. Tale Disegno di Legge è poi confluito nel DDL 4599, tuttora in corso di discussione.

Si rileva come nonostante la legge sia riconosciuta unanimemente come una buona prassi, ad oggi in Italia c'è stata una sola condanna per turismo sessuale a danno dei minori<sup>2</sup>.

Il Codice di Condotta (CC) per la protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale nel turismo<sup>3</sup> è stato adottato nel 2000 dalle associazioni, dai sindacati di categoria e da alcune imprese private del settore del turismo<sup>4</sup>. I firmatari si impegnano, oltre a quanto già previsto dalla Legge 269/1998, ad adottare tutte le misure atte a combattere lo sfruttamento sessuale dei minori nell'ambito del turismo, in tutti i casi e in tutte le occasioni utili a tale obiettivo. In particolare si impegnano a:

- ▶ informare il personale italiano, quello dei paesi di destinazione, i clienti nonché i fornitori sul tema dello sfruttamento sessuale dei minori<sup>5</sup>;

- ▶ inserire nei contratti con il corrispondente estero clausole che gli richiedano di vigilare, per quanto è possibile, affinché non avvengano, nel corso del soggiorno del turista, contatti o incontri con sfruttatori o con minori aventi come fine un rapporto di tipo sessuale; di richiedere alle strutture alberghiere il divieto di accesso nelle camere dei clienti ai minori del luogo avente come fine lo sfruttamento sessuale; infine, di non rinnovare il contratto, nel caso in cui fosse comprovata una così grave inadempienza;
- ▶ inserire il Codice di Condotta nei nuovi contratti di lavoro.

Le Associazioni di categoria che hanno adottato il Codice di Condotta si sono impegnate a sostenerne la diffusione presso le aziende aderenti. Nel 2004, il Codice di Condotta è stato inserito nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore del turismo, in occasione del suo rinnovo.

Tuttavia, molto resta da fare. Per questa ragione all'inizio del 2005 i firmatari del Codice di Condotta hanno deciso di costituire due Task Force, per mettere a punto un sistema di monitoraggio sulle attività di ciascuno dei firmatari e per rafforzare l'impegno delle Agenzie di Viaggio.

Pertanto affinché il Codice di Condotta non rimanga una lista di buone intenzioni è necessario garantirne una maggiore conoscenza da parte dell'opinione pubblica e realizzare, al contempo, un sistema efficiente di monitoraggio e verifica.

Sono infine fondamentali l'impegno dell'industria turistica nel promuovere campagne di sensibilizzazione, una specifica formazione del personale per contrastare il fenomeno, e una maggiore conoscenza del problema da parte dei viaggiatori.

#### Il Gruppo di Lavoro raccomanda:

- ▶ un impegno governativo in termini di allocazione finanziarie per:
  - realizzare sul territorio nazionale campagne d'informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica a lungo termine, negli aeroporti durante i voli a lungo raggio, ed attraverso i canali televisivi nazionali;
  - sensibilizzare le giovani generazioni attraverso programmi e azioni di formazione rivolte agli studenti

<sup>1</sup> Art. 4 Ddl 4599: «All'art. 600 quinquies del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: Chiunque partecipa ai viaggi di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 40.000».

<sup>2</sup> Sent. n. 15602 del 26.10.2001 Tribunale di Roma

<sup>3</sup> Promosso da ECPAT Italia.

<sup>4</sup> I firmatari ad oggi sono: Astoi, Assotravel, Assoviaggi, Fiavet, Associazione VISIT USA Italia, Interline International Club, EBIT, CGIL, CISL, UIL, Adiconsum, Virgin Express Italia e recentemente Ventura Travel, ACI e Piramide Net.

<sup>5</sup> **Esempi positivi:** il tour operator «I Viaggi del Ventaglio», associato Astoi, ha organizzato due seminari per la formazione del suo personale chiave in un albergo della Repubblica Dominicana, invitando ai corsi di formazione anche i fornitori di servizi, gli esponenti delle forze dell'ordine, delle forze politiche e delle istituzioni accademiche nonché delle comunità vicine. I risultati sono stati la redazione e l'applicazione di

un codice di comportamento adottato anche dalle associazioni nazionali degli alberghi e dei ristoranti della Repubblica Dominicana. Per quanto riguarda l'impegno del governo si evidenzia, invece, l'affissione, all'interno dell'aeroporto di Santo Domingo, di un avviso governativo (accanto a quello contro la droga) sulla legge dominicana contro la prostituzione e lo sfruttamento sessuale dei bambini ed adolescenti.

### capitolo 3

## **L'attuazione in Italia del protocollo opzionale alla CRC sulla vendita e la prostituzione di bambini e la pornografia rappresentante i minori**

degli istituti professionali per il turismo (oltre naturalmente ai professionisti del settore);

- sviluppare progetti di cooperazione per dare ai bambini a rischio gli strumenti necessari per costruire una vita dignitosa;
- ▶ la promozione ed il miglioramento dell'applicazione del Codice di Condotta attraverso un efficace sistema di monitoraggio e di verifica;
- ▶ una maggiore cooperazione tra gli Stati, in particolare attraverso l'Interpol, che opera nell'identificare chi promuove il turismo sessuale con minori, la pornografia infantile e l'abuso di bambini attraverso Internet.